



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461.212611
[e-mail: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it](mailto:ufficio.gare.appalto@autobrennero.it)

**AFFIDAMENTO DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO DELLA SOCIETÀ -
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E
DIRIGENTI (D&O) PER IL PERIODO DI UN ANNO – CIG 8924114BD5**

DISCIPLINARE DI GARA

procedura aperta con svolgimento in modalità telematica

Trento, ottobre 2021

SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	4
3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	4
4.1 OPZIONI E RINNOVI	4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6. REQUISITI GENERALI.....	5
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA.....	6
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	6
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	6
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	7
8. AVVALIMENTO	8
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	9
10. SOPRALLUOGO	12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA	12
13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	13
13.1 DICHIARAZIONE GENERALE.....	14
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	17
13.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO E ULTERIORI DICHIARAZIONI.....	19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA.....	19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA	20
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
17. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	21
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
19. OFFERTE IRREGOLARI.....	22
20. OFFERTE INAMMISSIBILI.....	23
21. OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE	23
22. VERIFICA DI ANOMALIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	23
23. REQUISITI INFORMATICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	24
24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	24
25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	25
25.1 APERTURA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
25.2 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	26
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	26
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016).....	28
29. ACCESSO AGLI ATTI	29

1. PREMESSE

Il presente disciplinare stabilisce le regole di gara relative all'appalto che ha per oggetto l'affidamento del portafoglio assicurativo della Società – polizza responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un anno.

L'affidamento avverrà con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in analogia con quanto previsto dall'articolo 95, comma 2, del Codice.

In base a quanto affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3345/2016 e n. 3446/2017 Autostrada del Brennero S.p.A. non ha le caratteristiche dell'Organismo di diritto pubblico. Tenuto conto che la Società non ricade in alcune delle altre categorie di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, articolo 3, comma 1, lettera a), e preso atto di quanto sancito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 11, comma 5, lettera c), la medesima è tenuta all'applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici esclusivamente con riguardo agli appalti e concessioni di lavori (e non anche a quelli di servizi e forniture).

La presente procedura, finalizzata all'individuazione dell'affidatario del portafoglio assicurativo della Società – polizza responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un anno, costituisce appalto di natura privata e non è quindi sottoposta in via generale alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. Le relative disposizioni trovano pertanto applicazione qualora espressamente richiamate.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dr. Andrea Pasini.

Nel presente disciplinare di gara:

- 1) la piattaforma telematica utilizzata dalla Società per la presente gara, accessibile all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it> viene denominata "piattaforma telematica";
- 2) gli operatori economici concorrenti vengono denominati "concorrente/i";
- 3) l'operatore economico aggiudicatario viene denominato "aggiudicatario" o "appaltatore";
- 4) Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società";
- 5) il Direttore dell'esecuzione del contratto viene denominato "DEC";
- 6) la procedura aperta di cui al presente disciplinare viene denominata "gara";
- 7) il presente disciplinare di gara viene denominato "disciplinare";
- 8) l'Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata "ANAC";
- 9) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" viene denominato "Codice";
- 10) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato "Regolamento";
- 11) i Capitolati speciali descrittivi e prestazionali vengono denominati "Capitolati";
- 12) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, viene denominato "Linee guida sulle funzioni di RUP e DEC";
- 13) secondo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice, sono considerate:
 - medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 mln di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 mln di euro;
 - piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi;
- 5) DGUE;
- 6) Dichiarazione generale;
- 7) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice;
- 8) Dichiarazione per la partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà;
- 9) Modulo dati impresa;
- 10) Modulo offerta tecnica;
- 11) Modulo offerta economica;
- 12) Informativa sul trattamento dei dati personali.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di copertura assicurativa inerenti alla responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un anno a favore della Società.

L'importo annuale a base di gara, rispetto al quale ciascun concorrente è tenuto a formulare offerta economica a ribasso, è pari a € 230.000,00

Il predetto importo è comprensivo di ogni imposta e onere fiscale.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a euro zero.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Società.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è stabilita in **1 anno** decorrente dalle ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2021.

4.1 OPZIONI E RINNOVI

La Società si riserva la possibilità di procedere - in analogia con quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del Codice - alla ripetizione del servizio per un periodo massimo di un ulteriore anno mediante procedura negoziata con l'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, alle stesse condizioni o più favorevoli per la Società.

Rimane aperta la possibilità di proroga prevista dall'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora la medesima non fosse ultimata entro il termine del contratto in essere.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ferma la copertura del 100% del rischio, si intende ammessa la partecipazione di più operatori economici nella forma congiunta senza vincolo di solidarietà e in coassicurazione ex art 1911 CC.

E' ammessa inoltre la partecipazione nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi di quanto previsto dal Codice.

E' consentita la suddivisione del massimale di copertura richiesto (euro 40.000.000,00) mediante distinte polizze a copertura dei diversi livelli del medesimo rischio (polizza di 1° rischio, polizza di 2° rischio, polizza di 3° rischio), fino ad un massimo di 3 distinte polizze.

polizza di primo rischio: massimale pari a 10.000.000,00;

polizza di secondo rischio: massimale pari a 10.000.000,00 in eccesso rispetto al massimale della polizza di primo rischio;

polizza di terzo rischio: massimale pari a 20.000.000,00 in eccesso rispetto al massimale della polizza di primo rischio e di secondo rischio.

A prescindere dalla forma di partecipazione adottata, tutte le società partecipanti devono risultare in possesso di autorizzazione Ivass per il ramo R.c. generale a pena esclusione.

Nel caso di coassicurazione, la società delegataria deve assumere una quota maggioritaria del livello di rischio per il quale partecipa, rispetto alle altre singole coassicuratrici.

La presentazione dell'offerta in forma singola o congiunta, o in qualità di mandataria/mandante di RTI o in qualità di coassicuratrice precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola o congiunta, ovvero in altro RTI, ovvero in altro riparto di coassicurazione.

La presentazione da parte del medesimo operatore economico di offerta in forma singola e di offerta in qualsiasi altra forma comporta, pertanto, l'esclusione di tutte tali offerte.

In caso di coassicurazione, l'esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie.

Quanto alle modalità di presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si rinvia alle norme di cui agli articoli 6, 7, 9, 12,13 e 14 del presente Disciplinare.

Non è previsto servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Società.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'**articolo 80 del Codice**.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in

legge con legge n. 122 del 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1 Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quella oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.1.2 **autorizzazione rilasciata dall'IVASS** all'esercizio nel ramo assicurativo relativo alla presente procedura (R.c. generale) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo R.c. generale) per le imprese aventi sede legale nel territorio della repubblica italiana o adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 23 del medesimo D.Lgs. per le imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo devono poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo assicurativo R.c. generale) ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Società acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di dare evidenza della propria capacità di solvibilità in relazione all'attività oggetto di appalto, l'operatore economico deve possedere il seguente requisito:

Raccolta premi minima annua nel ramo specifico di rischio R.c. generale realizzata negli ultimi 3 esercizi non inferiore a due volte il valore posto a base di gara (ovvero pari ad euro 460.000,00).

La comprova del requisito relativo alla raccolta premi è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- mediante produzione di dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e/o mediante la produzione di certificati mediante i quali i committenti attestino la prestazione di servizi a proprio favore da parte dell'operatore economico concorrente, con indicazione dei relativi importi, dell'esatta durata contrattuale e della descrizione dettagliata della prestazione regolarmente pagata da cui è originato il fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara, ovvero
- mediante originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate, da cui siano desumibili le informazioni sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In considerazione della particolare natura dei servizi oggetto dell'affidamento si ritiene adeguata la richiesta di una raccolta premi non inferiore all'importo sopraindicato. Il principio di favorire la massima partecipazione alla gara deve infatti essere necessariamente contemperato con quello di garantire la Società circa l'affidabilità economica e finanziaria del futuro contraente che, in caso di sinistro, è chiamato a risarcire importi che non hanno diretta proporzionalità con i premi di polizza bensì con i massimali assicurati. Il valore richiesto è un valore posseduto dalla netta maggioranza delle compagnie operanti in Italia e non compromette la possibilità per le micro, piccole e medie imprese di essere ammesse alla procedura di gara.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Al fine di dare evidenza della propria capacità di eseguire l'attività oggetto di appalto, l'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

7.3.1 Esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di un servizio assicurativo analogo a quello oggetto del presente appalto (responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti - D&O) per la durata di almeno 12 mesi, avente massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00

7.3.2 messa a disposizione – in fase di esecuzione – di un **referente**, nominativo, dotato di specifica competenza, dedicato alla gestione amministrativa della polizza.

La comprova del requisito di cui al punto 7.3.1 è fornita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:

- in caso di prestazioni fornite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate;
- in caso di forniture prestate a favore di committenti privati mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei contratti e relative fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I requisiti generali di cui all'articolo 6 e entrambi i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da ognuno degli operatori economici nel caso di partecipazione congiunta senza vincolo di solidarietà su diversi livelli di rischio nonché da ciascuna delle imprese in coassicurazione.

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere posseduto:

- nel caso di partecipazione congiunta senza vincolo di solidarietà su diversi livelli di rischio da ognuno degli operatori economici;
- nel caso di partecipazione in coassicurazione, per ogni livello di rischio, dalle imprese in coassicurazione in proporzione alla quota di partecipazione.

Il requisito di cui al punto 7.3 deve essere posseduto:

- nel caso di partecipazione congiunta senza vincolo di solidarietà su diversi livelli di rischio da ognuno degli operatori economici;
- nel caso di partecipazione in coassicurazione, per ogni livello di rischio, dalle imprese in coassicurazione in proporzione alla quota di partecipazione.

Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, il concorrente dovrà inserire nella "Busta A - Documentazione amministrativa" il **Codice PassOE** rilasciato dal servizio AVCPass. Il Codice PassOE si ottiene previa registrazione al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP all'indirizzo <https://ww2.avcp.it/idp-sig/> secondo le istruzioni ivi contenute e – successivamente alla registrazione – indicando il CIG della presente procedura: il sistema rilascia un PassOE da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

E' facoltà della Società integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti e comunque nei casi in cui i concorrenti dovessero manifestare problematiche apprezzabili nella fase dell'inserimento.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 6 e di idoneità di cui al punto 7.1.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento il concorrente dovrà produrre, nella busta A:

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto OPPURE, nel caso di avvalimento di ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell'ausiliata, in luogo del contratto di avvalimento, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- DGUE dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria, preferibilmente mediante compilazione del modulo dichiarazione generale fornito dalla Società, attestante il possesso dei requisiti generali;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di assunzione dell'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie relative al requisito per cui è prestato l'avvalimento, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, né in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né in posizione di ausiliaria di più di un operatore economico partecipante alla gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice. A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Società impone al concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Società richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Società procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, corrispondente al 2% dell'importo a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, pari a euro 4.600,00.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare** - ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice - qualora il concorrente risulti affidatario, **garanzia fideiussoria definitiva**.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione congiunta senza vincolo di solidarietà ogni operatore dovrà presentare una propria garanzia provvisoria di importo proporzionale al livello di rischio assunto.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: "garanzia provvisoria Bando 13/2021 – [indicare la denominazione del concorrente];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, ivi compreso il livello di rischio assunto in caso di partecipazione in forma congiunta;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio ordinario o GEIE, a tutte le imprese deleganti e delegataria in coassicurazione ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere predisposta in conformità al relativo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. 10 aprile 2018, n. 83);
- 4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- 6) contenere, salve le eccezioni sopra indicate, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Società;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Società per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico sottoscritto con firma digitale da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), purché il documento analogico scansionato sia sottoscritto da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e la conformità del documento all'originale sia attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio o da pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma congiunta la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese in associazione siano in possesso della predetta certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 20,00 secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità del 15 febbraio 2010 e le istruzioni disponibili all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> (in caso di partecipazione alla gara in forma congiunta senza vincolo di solidarietà il versamento dovrà essere effettuato da parte dell'operatore economico assuntore del I° rischio).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Società accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Società esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il concorrente dovrà inserire la propria offerta, costituita dalla documentazione elencata ai successivi articoli 13, 14 e 15, sulla piattaforma telematica entro il giorno **11 novembre 2021** alle ore **12:00**. Oltre detto termine non sarà accettata alcuna offerta.

Per l'utilizzo della piattaforma telematica, accessibile all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it>, si rimanda a quanto indicato nei successivi articoli 24 e 25 del presente disciplinare.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, il concorrente dovrà confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine previsto per la presentazione dell'offerta ossia le ore 12:00 del giorno **11 novembre 2021**. A seguito dell'avvenuta conferma da parte del concorrente, il sistema invierà una ricevuta a mezzo posta elettronica certificata contenente l'elenco dei documenti inseriti dal concorrente. Tale ricevuta costituisce notifica del corretto ricevimento dell'offerta.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal sistema telematico, come risultante dai *log* del medesimo. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato previsto per la presentazione della medesima. Tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli

effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il sistema provvederà automaticamente all'annullamento della medesima (stato "sostituita") e alla sostituzione con la nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Società potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Società.

Il dichiarante allega **copia fotostatica di un documento di riconoscimento**, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione costituente l'offerta (dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE, dichiarazione generale, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, dichiarazione per la partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà, altra documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) deve essere **FIRMATA DIGITALMENTE dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A contiene la dichiarazione generale, documentazione ed eventuali dichiarazioni integrative anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, la dichiarazione di

assenza di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, la dichiarazione per la partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà, il modulo dati dell'Impresa, il DGUE, il PASSOE, la ricevuta del versamento dell'importo di euro 20,00 a favore dell'ANAC, il documento attestante la garanzia provvisoria, eventuali certificati finalizzati alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore ove previsto, il tutto firmato digitalmente.

13.1 DICHIARAZIONE GENERALE

La dichiarazione generale, redatta preferibilmente secondo il modello fornito dalla Società, contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- estremi identificativi del sottoscrittore e qualifica legittimante a rappresentare l'operatore economico;
- classificazione (grande, media, piccola o micro impresa) dell'operatore economico dichiarante e forma (singola o associata) con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, coassicurazione, partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), nonché quote di esecuzione e prestazioni o parti di prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicazione da parte del consorzio del consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante, in caso di aggiudicazione, l'impegno a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice nonché operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- in caso di partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà, dichiarazione resa dall'operatore economico attestante l'indicazione del livello di rischio assunto (polizza di primo rischio, polizza di secondo rischio, polizza di terzo rischio);
- in caso di partecipazione in coassicurazione, dichiarazione resa dall'operatore economico attestante:
 - a) l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario, garantendo la sottoscrizione del 100% dei rischi;
 - b) l'indicazione delle quote di rispettiva sottoscrizione del rischio;
 - c) l'impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione del servizio, a conferire apposita delega all'impresa qualificata come delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
 - d) l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione per l'intera durata del contratto.
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, e in particolare di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del medesimo Codice;

- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, così come specificato nella Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice;
- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- insussistenza nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice di motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, salvo eventualmente indicare i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 80 del Codice, il relativo provvedimento giudiziale e quanto adottato dall'operatore economico a titolo di completa ed effettiva dissociazione dalla predetta condotta penalmente sanzionata;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver preso atto dei contenuti del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. n. 231 del 2001" e del "Codice Etico e di Comportamento" della Società, consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it, che si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile;
- **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**
di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 e a comunicare alla Società la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di autorizzazione alla Società, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;

- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo Regolamento UE 679/2016;
- **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**
ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, dei seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara agli articoli 6 e 7;
- **in caso di imprese in coassicurazione**, di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità di cui agli articoli 6 e 7.1 e, in proporzione alla quota di partecipazione, dei requisiti di cui all'articolo 7 punto 7.2 e 7.3.

Unitamente alla dichiarazione generale dovrà essere prodotta la **Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80** che contiene le dichiarazioni in esso richiamate, tra le quali in particolare le seguenti:

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e neppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice;
- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice;
- la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (in particolare, si configura conflitto di interesse ai sensi della citata disposizione quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne - in qualsiasi modo - il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62 ; articolo 80, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016);

- la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (articolo 80, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 50/2016).

In caso di partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà, dovrà essere prodotta, inoltre, una unica dichiarazione sottoscritta da ciascun operatore economico, la **Dichiarazione per la partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà**, attestante l'indicazione del livello di rischio assunto (polizza di primo rischio, polizza di secondo rischio, polizza di terzo rischio) da ciascuno dei soggetti partecipanti.

Dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, una dichiarazione generale e una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 per ognuno degli operatori economici partecipanti in forma congiunta senza vincolo di solidarietà e raggruppati, consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile e per ognuna delle imprese delegatarie e deleganti in coassicurazione,

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE dovrà essere presentato all'interno della busta telematica A in formato elettronico.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Società, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Società, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 7 punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 7 punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 7 punto 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà, raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO E ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il concorrente produce:

1. **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. **ricevuta di versamento dell'importo di euro 20,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; in caso di partecipazione alla gara in RTI il versamento dovrà essere effettuato da parte dell'operatore economico capogruppo mandatario;
3. documento/i attestante/i la **garanzia provvisoria** con allegata o inclusa, ove necessaria, **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;
4. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice**
copia della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. copia fotostatica di un **documento d'identità del sottoscrittore**;
6. nel caso in cui i poteri del sottoscrittore non risultino indicati nella visura camerale, copia dell'eventuale **procura** a rappresentare l'operatore economico;
7. nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 80 del Codice, il relativo provvedimento giudiziale e documentazione a comprova della completa ed effettiva dissociazione dell'operatore economico dalla predetta condotta penalmente sanzionata;
8. documentazione relativa all'eventuale avvalimento come indicato all'articolo 8;
9. dichiarazione relativa al domicilio eletto per la ricezione delle comunicazioni (modulo dati);
10. **documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:**
 - per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Le dichiarazioni e la documentazione di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'articolo 12.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La **busta telematica B** contiene la seguente documentazione di cui si compone l'**offerta tecnica**:

IL MODULO OFFERTA TECNICA fornito dalla Società unitamente alla documentazione di gara, compilato per formulare l'offerta tecnica in riferimento ai criteri di valutazione.

Il contenuto della documentazione deve essere espresso in modo chiaro e comprensibile e comunque in modo tale da consentire alla Commissione di esprimere le opportune e necessarie considerazioni.

La documentazione presentata in lingua diversa dall'italiano e non accompagnata da traduzione giurata non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

Il contenuto dell'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal disciplinare, dal documento di gara denominato "Criteri di valutazione, documentazione richiesta e modalità di assegnazione dei punteggi" e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Non sono ammesse varianti diverse e ulteriori rispetto a quanto indicato nel modulo di offerta tecnica.

Non saranno altresì ammesse offerte condizionate.

I criteri per i quali non venga fornita dichiarazione/documentazione o la stessa non sia tale da consentire una ponderata valutazione, saranno valutati come non migliorativi rispetto ai requisiti minimi richiesti, che dovranno comunque essere rispettati in sede di esecuzione del contratto.

Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente anomala, dovrà essere verificabile (l'aggiudicatario, su richiesta della Società, sarà tenuto a presentare ogni documento utile o necessario a tal fine), e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione.

La documentazione di cui si compone l'**offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente** come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri in caso di operatore economico che partecipa singolarmente;
- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri della mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti;
- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo, partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà e in caso di partecipazione in coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La **busta telematica C** contiene il modulo offerta economica, debitamente compilato, nel quale il concorrente deve indicare il **premio annuo lordo offerto** sia in cifre che in lettere, con un numero di decimali non superiore a due.

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per la Società. In caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a due si procederà all'arrotondamento del secondo decimale sulla base del terzo come segue: in difetto se il terzo decimale è inferiore a 5, in eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5.

In caso di suddivisione del massimale di copertura tramite più polizze di rischio (fino ad un massimo di 3) il premio offerto è costituito dalla somma dei premi riferiti a ciascuna delle polizze di rischio utilizzate per il raggiungimento del massimale di copertura richiesto pari a euro 40.000.000,00.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a indicare nell'apposita sezione del modulo offerta economica i propri **costi della manodopera** riferiti al servizio oggetto di appalto e i **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Il concorrente è tenuto inoltre a confermare la composizione dell'eventuale riparto di assicurazione secondo quanto indicato nella documentazione amministrativa.

Sono **inammissibili** le offerte che superino il premio annuo lordo posto a base di gara pari a euro 230.000,00.

La presentazione di offerte in aumento rispetto al premio annuo lordo a base di gara comporta l'esclusione dell'offerta.

La mancata indicazione del premio annuo lordo offerto e di qualsiasi altro elemento richiesto all'interno del modulo offerta economica comporta l'esclusione dell'offerta.

Il modulo offerta economica **deve essere sottoscritto digitalmente** come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri in caso di operatore economico che partecipa singolarmente;
- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri della mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti;
- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo, partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà e in caso di partecipazione in coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti da inserire nella "**BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" potrà essere sanata secondo quanto disposto in materia di soccorso istruttorio dall'articolo 83, comma 9, del Codice.

A tal fine la Società assegnerà al concorrente un termine massimo di **giorni 5** (qualora il terzo giorno sia festivo il termine scadrà il giorno seguente non festivo) entro il quale il concorrente medesimo dovrà caricare sul sistema telematico la documentazione integrativa richiesta.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non potranno essere sanate mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità, anche essenziale, afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, compresa la modalità di sottoscrizione della medesima.

17. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice con svolgimento in modalità telematica.

Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 95, comma 2 del Codice.

Il **punteggio complessivo** ottenuto dal concorrente i-esimo risulterà dalla **somma** del punteggio ottenuto per la valutazione della **qualità** e del punteggio ottenuto per la valutazione del **prezzo**, su scala centesimale sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito riportati:

- fino a complessivi **punti 60** per la valutazione della **qualità**;
- fino a complessivi **punti 40** per la valutazione del **prezzo**.

Non si applica quanto previsto dall'articolo 95 comma 10bis del Codice.

La valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da apposita commissione nominata dalla Società.

Per la formulazione dell'offerta da parte del concorrente e per le modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione si rinvia a quanto indicato nell'allegato "Criteri di valutazione, documentazione richiesta e modalità di assegnazione dei punteggi".

Nel caso due o più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, ma punteggi differenti per il prezzo e la qualità, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio per il prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nell'eventualità che l'offerta non sia ritenuta congrua. In tal caso ai concorrenti non saranno riconosciute spese o rimborsi di alcun tipo.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 360 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

La Società si riserva inoltre la facoltà di differire, revocare o annullare la presente gara, senza che per questo i concorrenti possano vantare diritti o pretese di alcun genere.

19. OFFERTE IRREGOLARI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 9, del Codice e dall'articolo 12 del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Codice sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara (ad esempio per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, o per inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, o presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative);

- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

20. OFFERTE INAMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice, sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

21. OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE

La Società si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso ai concorrenti non saranno riconosciute spese o rimborsi di alcun tipo.

22. VERIFICA DI ANOMALIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Società, per mezzo del RUP, con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice e/o di un consulente esterno, procede secondo quanto disposto dall'articolo 97, comma 3, del Codice alla verifica della congruità delle offerte che abbiano ottenuto sia una valutazione pari o superiore a complessivi 48 punti in relazione ai criteri di qualità sia a 32 punti in relazione al criterio prezzo (quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare). **Ai fini di determinare la soglia dell'anomalia dell'offerta in relazione ai criteri di qualità (48 punti) si tiene conto della somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio al netto della riparametrazione prevista per la determinazione del punteggio finale assegnato all'offerta tecnica.**

La verifica della congruità delle offerte potrà essere disposta in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

La verifica della congruità delle offerte si effettua come segue.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Società procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice e/o di un consulente esterno, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori precisazioni, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni, nonché disporre un'audizione orale.

La Società, su proposta del RUP, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, anormalmente basse.

23. REQUISITI INFORMATICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Al fine di formulare la propria offerta tramite la piattaforma telematica il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti informatici:

1. configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - memoria Ram 1 GB o superiore
 - scheda grafica e memoria on-board
 - monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori
 - accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante ecc.);
2. browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>;
3. possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;
4. certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del Codice di Amministrazione Digitale e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché di marche temporali.

24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma telematica forniscono le istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

I concorrenti esonerano Società e il gestore del sistema telematico da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Società si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Per quanto non precisato nel presente disciplinare si fa rinvio al bando di gara e ai relativi allegati, nonché a eventuali ulteriori avvisi, informazioni o aggiornamenti.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari relativi alla presente procedura devono essere poste (esclusivamente in lingua italiana) tramite piattaforma telematica non oltre 5 (cinque) giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Successivamente a tale termine la Società si riserva di non rispondere.

Il concorrente potrà trovare riscontro ai quesiti posti nell'apposita sezione "FAQ" presente sulla piattaforma.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Salve le comunicazioni gestite tramite piattaforma telematica, tutte le comunicazioni tra Società e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC a22@pec.autobrennero.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Società; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di partecipazione in forma congiunta senza vincolo di solidarietà o in coassicurazione la comunicazione recapitata all'impresa indicata nell'allegato 4 – modulo dati o all'impresa delegataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici partecipanti in forma congiunta o in coassicurazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/impresa delegataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

25.1 APERTURA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

In particolare si procederà a:

- a) verificare la tempestiva e corretta presentazione dell'offerta e la completezza della documentazione amministrativa presentata, adottando i conseguenti adempimenti;

- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) disporre le ammissioni alle successive fasi di gara;
- d) segnalare alla stazione appaltante le situazioni rilevanti ai fini di adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Società si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25.2 APERTURA BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Successivamente si procederà, a cura della commissione all'uopo nominata e in seduta pubblica appositamente convocata, all'apertura della "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" presentata da ciascuno dei concorrenti, al fine di dare atto dei documenti ivi contenuti.

La valutazione dell'offerta tecnica e la relativa assegnazione dei punteggi di qualità saranno effettuate dalla commissione in una o più sedute riservate.

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi da parte della citata commissione, in seduta pubblica appositamente convocata, il seggio di gara procederà all'apertura della "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA" di ciascuno dei concorrenti ammessi a tale fase di gara, adottando i conseguenti adempimenti:

- a) individuare, ai fini di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, le offerte che abbiano ottenuto una valutazione pari o superiore a punti 48 per la qualità e 32 punti per il prezzo;
- b) redigere appositi verbali relativi alle attività svolte.

La Società procederà, quindi, alla eventuale verifica della congruità delle offerte e alla verifica del possesso dei requisiti, in esito alle quali si procederà all'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

In tema di comunicazioni troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 29 e 76 del Codice. In particolare, le informazioni di cui all'articolo 29 del Codice saranno reperibili e scaricabili all'indirizzo <https://www.autobrennero.it/it/appalti-e-fornitori/trasparenza-/affidamento-appalti-art-29-d-lgs-18042016-n-50/>

Tutta la documentazione di gara sarà presente e scaricabile dalla piattaforma telematica accessibile all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it>, cliccando sul link "DOCUMENTAZIONE DI GARA" posto a sinistra della schermata.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/e Compagnia/e aggiudicataria/e, mentre per la Stazione Appaltante è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti per legge, ai fini della sottoscrizione del contratto; conseguentemente i rischi di cui al presente appalto dovranno essere messi in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2021 ed anche in deroga all'art. 1901 del C.C..

Prima dell'aggiudicazione, la Società, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente che ha presentato la migliore offerta di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice. La verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. A tal fine saranno acquisiti a titolo esemplificativo: certificato del casellario giudiziario di ognuno dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente; Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali competenti; casellario informatico ANAC; certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato; certificato o autocertificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999; LUL o contratti di lavoro; certificato camerale della CCIAA di competenza; bilanci o estratti di bilancio; contratti; fatture; copie conformi di autorizzazioni e iscrizioni ad albi professionali; estratti tavolari e catastali; ogni altro mezzo di prova ritenuto idoneo dalla Società.

All'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, la Società determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice.

Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 12 del Codice, si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Società procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Società aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, previa verifica dei requisiti nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Società procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

In tema di comunicazioni troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 76 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, entro i successivi sessanta giorni, avrà luogo la stipulazione del contratto d'appalto, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 all'articolo 32, comma 8.

Qualora la documentazione richiesta all'aggiudicatario ai fini contrattuali non pervenisse entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante, oppure qualora la documentazione consegnata fosse incompleta o non corretta, il periodo di sessanta giorni di cui sopra rimarrà sospeso fino alla consegna della completa ed esaustiva documentazione alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta formulata dalla Società successivamente all'aggiudicazione, è tenuto a rimborsare alla Società le spese per la pubblicazione del bando sia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sia — per estratto —

sui quotidiani, stimate in circa euro 10.000,00 + iva (articolo 5, comma 2, decreto MIT del 2 dicembre 2016), da ripartire in proporzione rispetto alla quota di premio offerto in caso di partecipazione in forma congiunta. È inoltre a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo per il contratto, assolta anticipatamente dalla Società e successivamente rimborsata in detrazione sul primo pagamento utile o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Società interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'Appaltatore comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla procedura di gara e dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trattandosi di appalto di natura privata, qualsiasi controversia avente ad oggetto il medesimo sarà pertanto da radicare presso la giurisdizione ordinaria.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016)

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - [email: privacy@autobrennero.it](mailto:privacy@autobrennero.it).

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso.....

La Società si riserva di fare applicare eventuali ulteriori misure di sicurezza al verificarsi di eventi critici.

Il trattamento di dati personali dei dipendenti dell'appaltatore ai fini della gestione degli accessi alle sedi potrà essere effettuato dalla Società in qualità di Responsabile dei dati ex articolo 28 GDPR, alla cui nomina provvederà il titolare dei dati.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Fatta salva ogni valutazione della Società in merito all'ostensibilità della documentazione prodotta dai concorrenti a chi ne abbia diritto, l'offerente potrà indicare in sede di offerta quali sono i documenti che ritiene motivatamente e comprovatamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

PF/fa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Andrea Pasini

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

ing. Carlo Costa

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott. Diego Cattoni